



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio II - Personale dei Ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi e del Ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot n 0024903 del 04/05/2018

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Ufficio I -
Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

Oggetto: Permessi retribuiti Legge n.104/1992. Modalità di fruizione.

Sono recentemente pervenuti quesiti in ordine alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 al fine di assistere un parente portatore di handicap grave.

Si ritiene pertanto opportuno offrire alcune delucidazioni a beneficio di tutti gli Uffici potenzialmente interessati alla materia.

Si premette che l'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 non prevede espressamente la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso retribuito per l'assistenza di congiunti disabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio II - Personale dei Ruoli dei Dirigenti e dei Direttivi e del Ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio

Mentre nel settore privato l'INPS la prevede espressamente nelle sue circolari, nel pubblico impiego il Dipartimento della Funzione Pubblica rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla; infatti, secondo le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992 in modo frazionato viene subordinata ad una espressa previsione nel contratto collettivo di categoria.

Per quanto riguarda il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la normativa di settore contenuta nei DD.PP.RR. 7 maggio 2008 prevede che la durata dei permessi retribuiti, ivi compresi quelli di cui al predetto articolo 33, comma 3, sia corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore.

Per il personale inserito in turni viene considerata l'equivalenza in ore: in caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.

In assoluto, né la legge n. 104/1992, né la normativa contrattuale pubblicistica pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia, in considerazioni delle finalità sociali perseguite.

Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero infatti vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare.

Al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato, non si ravvisano pertanto motivi ostativi all'ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi, salvo ulteriori diverse modalità di fruizione definite in sede di contrattazione integrativa.

Tuttavia, come previsto peraltro già dalla normativa relativa ai permessi brevi a recupero, i permessi ad ore fruiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, non potranno comunque essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.

In ordine alla possibilità di fruire dei permessi in questione anche per frazioni d'ora, ovvero per minuti, si richiama l'orientamento sfavorevole reso dall'ARAN, secondo cui la normativa contrattuale fa riferimento esclusivamente ad una fruizione "oraria" dei tre giorni di permesso mensile.

Del resto, non possono nutrirsi perplessità in ordine all'utilità di permessi quantificati e fruiti a minuti, tenuto conto della specifica finalità attribuibile agli stessi.

Si prega di voler diffondere il contenuto della presente circolare a tutto il personale in servizio presso codesti Uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)